

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1669)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PONTI, ARIOSTO, PARRI, CATELLANI, SEGNANA**
e **ZUGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1974

Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, stabilisce le seguenti riduzioni di aliquota ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

dal 25 per cento al 7,50 per cento per le società e gli enti finanziari;

dal 25 per cento al 6,25 per cento per le società e gli enti finanziari a prevalente partecipazione statale.

L'articolo 30 dello stesso decreto concede un regime fiscale agevolato al reddito derivante dalle obbligazioni emesse prima del 1° gennaio 1974, e nel contempo esclude da tale agevolazione le società e gli enti finanziari, anche a prevalente partecipazione statale, nella considerazione che detti enti e società beneficiano della riduzione di aliquota di cui al succitato articolo 7.

In realtà, però, la definizione di società o enti finanziari, ai quali si rendono applicabili le aliquote ridotte soprarichiamate, è contenuta negli articoli 154 e 155 del testo unico sulle imposte dirette del 1958 (norme

della precedente disciplina che non sono state abrogate dalla riforma tributaria), in base alle cui disposizioni si considerano finanziari, ai fini fiscali, le società e gli enti che posseggano i seguenti requisiti:

a) non abbiano per oggetto statutario attività diverse dall'assunzione di partecipazioni, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico-finanziario dei soggetti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;

b) non svolgano di fatto attività diverse da quelle sopraindicate;

c) posseggano partecipazioni in misura non inferiore al 60 per cento del proprio attivo patrimoniale;

d) iscrivano in bilancio i titoli posseduti, osservando particolari modalità;

e) siano iscritti in apposito albo tenuto presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

Senonchè esistono nella realtà alcuni soggetti che svolgono in maniera, si può dire, esclusiva le attività tipiche di una società finanziaria, rispondendo sotto tutti i punti

di vista all'attuale realtà economica e alle attuali strutture delle vere e proprie finanziarie di gruppo; possiedono quindi tutti i requisiti strutturali e funzionali (assunzione di partecipazioni, finanziamenti alle controllate o collegate, coordinamento tecnico-finanziario delle stesse) che rispondono alle esigenze di tutela avvertite dal legislatore fiscale ai fini delle relative agevolazioni, ma non possiedono tuttavia, per ragioni varie, il requisito formale previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 154 del testo unico sulle imposte dirette.

Con il presente disegno di legge si intende consentire agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e alle società a prevalente partecipazione statale di beneficiare della ridotta aliquota di imposta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 citato, prescindendo dal possesso del requisito di cui al precedente punto c) (60 per cento di partecipazioni rispetto all'intero attivo patrimoniale) e ferme restanti le altre condizioni poste dall'articolo 154 del testo unico sulle imposte dirette del 1958.

La validità di quanto oggi si propone, mentre è indiscutibile per le ripercussioni positive sull'andamento gestionale degli enti e

società in esame che utilizzano pubblico danaro, si giustifica in quanto la natura finanziaria degli enti e società in questione è sancita dalle loro stesse leggi istitutive, che danno ad essi la configurazione di vere e proprie *holdings* di gruppo, aventi come scopo precipuo ed esclusivo quello del finanziamento delle società controllate e collegate e del coordinamento tecnico e finanziario delle società stesse.

Pertanto, negare l'agevolazione prevista per le finanziarie agli enti di gestione delle partecipazioni statali e alle società a prevalente partecipazione statale che non posseggano il cennato requisito del 60 per cento di partecipazioni — situazione patrimoniale a volte irraggiungibile da detti enti e società per motivi di ordine strutturale e funzionale — significa disconoscere la vera funzione svolta da tali enti nella moderna economia e porre gli stessi in una ingiustificata situazione di svantaggio nei confronti delle finanziarie private e in generale degli altri enti e società la cui configurazione patrimoniale è agevolmente modificabile in quanto non ostano ragioni di ordine strutturale e funzionale al raggiungimento del 60 per cento di partecipazioni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società a prevalente partecipazione statale e gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera c) dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso testo unico.